

Allegato "A"

all'atto n. 19450

della raccolta

STATUTO

FONDAZIONE OPERA PIA PINI SANTA CATERINA

PREMESSA

In considerazione del venir meno di una delle finalità previste dallo statuto della Fondazione Pini Santa Caterina, che così si esprimeva: "gestione di strutture residenziali o semiresidenziali per minori privi di idoneo ambiente familiare o comunque con situazioni familiari anche temporaneamente problematiche", in quanto la Fondazione non possiede strutture adatte a questo scopo e non è provvista della potenza economica per avviare tali progetti;

in considerazione del fatto che l'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola Mons. Erio Castellucci insieme al presidente FISM provinciale di Modena Can. Alberto Zironi vollero dare continuità all'opera educativa di tanti laici, e sacerdoti fondatori di scuole dell'infanzia parrocchiali e non volendo disperdere un patrimonio educativo così importante, ma tutto integrare in una realtà più grande capace di dare ad esse sostegno e sviluppo;

si procede alle seguenti variazioni dello statuto originale della Fondazione Pini Santa Caterina pur mantenendo attiva e centrale la finalità riguardante l'assistenza e il sostentamento di giovani bisognosi e in condizioni di disagio perché possano frequentare istituzioni e percorsi educativi con particolare riguardo a quelli educativi religiosi come da volontà del compianto canonico Agostino Pini.

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

La denominazione della Fondazione è "FONDAZIONE OPERA PIA PINI SANTA CATERINA".

La denominazione della Fondazione, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà "FONDAZIONE OPERA PIA PINI SANTA CATERINA ETS".

La "FONDAZIONE OPERA PIA PINI SANTA CATERINA" viene affidata alla protezione dei Santi Anna e Gioacchino, nonni di Gesù e genitori di Maria Santissima, che con la loro vita hanno testimoniato amore e fedeltà e hanno dato sostegno e accompagnamento alla crescita di Gesù per tutta la loro vita.

La "FONDAZIONE OPERA PIA PINI SANTA CATERINA" viene dedicata a Ornella Capucci e Gian Franco Pavesi, come segno di gratitudine e stima per il loro lavoro e impegno costante messi a disposizione della comunità civile, scolastica ed ecclesiale modenese per tanti anni, con professionalità, competenza e passione.

La "FONDAZIONE OPERA PIA PINI SANTA CATERINA" (di seguito nominata Fondazione) ha sede in Modena.

Art. 2 - SCOPI E FINALITÀ

La Fondazione non ha scopo di lucro ma ha i seguenti scopi:

"Promuovere l'apertura e la gestione in tutto il territorio della Arcidiocesi di Modena-Nonantola e in Diocesi limitrofe di servizi educativi e scuole paritarie di ispirazione cattolica di ogni ordine e grado.

"Accogliere bambini, ragazzi e giovani, con particolare riguardo a coloro che si trovano in situazione di disagio sociale, culturale ed economico, e provvedere alla loro educazione religiosa, fisica, morale e intellettuale ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della condivisione e della solidarietà, in armonia con i principi della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica e della Costituzione Italiana.

"Formare integralmente la persona nella sua individualità e irripetibilità, in vista della sua completa maturazione, libera e responsabile, attraverso l'educazione ai principi della democrazia e nel rispetto delle diversità religiose e di pensiero, senza rinunciare alla propria identità cristiana.

Le linee guida dell'attività educativo-didattica e pedagogica in sintonia con il progetto educativo dell'istituzione, recepiscono gli orientamenti e le innovazioni della scuola in Italia, attraverso la FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) e la FIDAE (Federazione Istituti Di Attività Educative) Provinciali di Modena.

La Fondazione riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile della persona e ne sottolinea il ruolo fondamentale nel rapporto educativo e quindi promuove la sua collaborazione attiva all'interno dei Servizi Educativi e della Scuola favorendo l'operare armonico tra i diversi soggetti presenti.

"Assistere e sostenere, mediante l'erogazione di borse di studio e donazioni, giovani bisognosi ed in condizioni di disagio perché possano frequentare istituzioni e percorsi educativi con particolare riguardo alle scuole paritarie di ispirazione cattolica promosse dalla Fondazione.

"Promuovere, con gli stessi principi ispiratori di cui sopra, l'apertura e la gestione di servizi alla persona rivolti ad anziani e a persone in condizione di disabilità.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio di Amministrazione, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Può, inoltre, promuovere la raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Art. 3 - SIMBOLO DISTINTIVO

La Fondazione ha un proprio simbolo grafico di distinzione; l'uso e la riproduzione del medesimo sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Presidente o del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 4 - PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione corrisponde al valore dei beni mobili ed immobili indicati nell'inventario conservato in atti e di volta in volta

aggiornato.

La Fondazione provvede ai propri scopi istituzionali mediante:

"Le entrate patrimoniali;

"L'introito delle rette degli utenti per i servizi offerti;

"Il contributo di enti pubblici, privati e persone fisiche;

"Le oblazioni ed elargizioni;

"La contrazione di prestiti e mutui;

"Ogni altro tipo di provento o fondo.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento delle sue finalità.

La Fondazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per gli enti del terzo settore.

Art. 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

"Il Presidente

"Il Consiglio di Amministrazione

"L'Organo di Controllo

Art. 6 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi civili e dal presente Statuto, con tutti i poteri inerenti, compresi quelli di delega.

Il Presidente è organo propulsivo di tutta l'attività della Fondazione al cui corretto funzionamento istituzionalmente sovrintende, sottoscrive gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi, delle autorità ed in giudizio, cura l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti, nonché l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, stipula contratti, presiede le commissioni, assume atti amministrativi e di gestione del personale, provvede a quietanzare gli atti della Fondazione.

Il Presidente altresì cura le relazioni con Associazioni, Enti, Istituzioni pubbliche e private, ecclesiastiche ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative della Fondazione.

In caso di necessità o urgenza, assume qualunque provvedimento di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendolo alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima seduta successiva all'adozione dell'atto.

Art. 7 - SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente; in caso di contemporanea assenza, il membro più anziano di età.

Art. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta e amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri:

1. L'Arcivescovo pro tempore dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola, quale Presidente di diritto e legale rappresentante della Fondazione,

o altra persona da lui nominata, che ne esercita le funzioni per un quinquennio salvo revoca.

2. Due membri nominati dall'Arcivescovo pro tempore dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola.

3. Due membri nominati dalla FISM Provinciale di Modena residenti nel territorio dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola.

Tutti i componenti esercitano la loro funzione gratuitamente.

Alla prima riunione il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vicepresidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 2 e 3 durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

Art. 9 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

Le procedure per la dichiarazione di decadenza sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento di tali procedure deve essere garantita la difesa dell'interessato.

Se per qualsiasi causa viene meno anche uno solo dei consiglieri decade l'intero consiglio di amministrazione. Il Presidente o, in mancanza anche ciascun consigliere, provvederà a convocare il consiglio di amministrazione che dovrà senza indugio procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il consiglio decaduto o gli altri amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 10 - INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La carica a membro del Consiglio di Amministrazione soggiace alle condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione Civile con particolare riferimento all'art. 2382 del Codice Civile.

Art. 11 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Esso in particolare:

1. delibera i regolamenti relativi al personale, alla vita comunitaria, al funzionamento delle attività della Fondazione;
2. delibera sull'assunzione di personale educativo e d'ordine, che può essere religioso, ovvero laico di provata moralità e di chiaro orientamento cristiano;
3. sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dai C.C.N.L. di settore in essere e dai regolamenti degli organici del personale;
4. delibera la nomina e la revoca delle figure dirigenziali scolastiche scelte prioritariamente tra persone competenti e di provata fede cattolica;
5. nomina comitati, commissioni tecniche e gruppi di studio;
6. determina il programma della Fondazione;

7. delibera sui progetti educativi;
8. delibera sui corsi di cultura, aggiornamento e formazione religiosa;
9. approva il piano di organizzazione interna del personale;
10. delibera in materia di contratti per il personale e provvede all'erogazione di incentivi per la produttività ed il miglioramento dei servizi;
11. soprintende alla manutenzione dei beni di proprietà della Fondazione;
12. stipula convenzioni con altri Enti Pubblici e privati, associazioni ed istituzioni pubbliche e private;
13. delibera la misura delle rette di frequenza dei vari enti;
14. delibera gli acquisti di beni, la fornitura di servizi e prestazioni;
15. delibera sui contratti di locazione
16. delibera sui contratti assicurativi;
17. delibera l'assunzione di mutui
18. delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni, sull'accettazione di donazioni, eredità e lasciti;
19. delibera sull'utilizzo di terzi degli immobili di proprietà o in gestione;
20. promuove e sostiene iniziative a carattere educativo, ricreativo, sociale, assistenziale e religioso, per bambini, adolescenti, giovani, famiglie e anziani;
21. approva il bilancio consuntivo;
22. delibera su tutti gli affari che interessano la Fondazione;
23. approva le eventuali modifiche statutarie con la presenza in Consiglio di Amministrazione di tutti i componenti in carica e con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio;
24. delibera sugli altri argomenti previsti dal presente Statuto, ivi compresa la nomina dell'organo di controllo e del revisore.

Art. 12 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, per la seduta d'insediamento, è convocato dal Presidente uscente o da chi ne fa le veci entro trenta giorni dalle nomine dei membri del Consiglio medesimo. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria due volte l'anno per la discussione del bilancio preventivo nonché della proposta del bilancio consuntivo, ed in via straordinaria ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di due dei componenti il Consiglio stesso.

La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, la data e l'ora, il luogo della convocazione e con l'indicazione dell'eventuale presenza di esperti, da recapitarsi almeno tre giorni prima della riunione e non meno di 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza. La riunione è valida quando sono presenti 3/5 dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, ad eccezione delle delibere relative a modifiche statutarie per le quali è richiesta la presenza ed il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio, come previsto al precedente art. 11 n.24.

Per l'adozione delle decisioni aventi ad oggetto: a) compravendita di immobili; b) mutui e finanziamenti; c) qualsiasi operazione economica superiore all'importo di € 50.000,00, è richiesta la presenza ed il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio.

Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto in caso di questioni concernenti persone. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente può invitare alle riunioni persone estranee, in qualità di esperti, ma senza il diritto di voto.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria della Fondazione a disposizione dei consiglieri almeno un giorno prima della riunione.

Art. 13 - IL VERBALE DELLE RIUNIONI

Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto dal Consigliere incaricato dal Presidente a fungere da segretario.

Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario; ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

Art. 14 - RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione scaduto resta in carica fino all'insediamento di quello nuovo per i soli compiti di ordinaria amministrazione, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 15 - DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima riunione successiva alla data della comunicazione di queste.

In ugual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni o di pronunciata decadenza di un consigliere.

In tali casi si applica quanto previsto al precedente art. 9 ultimo comma.

Art. 16 - CONFLITTO D'INTERESSE - ASTENSIONE

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa. Nel caso in cui un componente del Consiglio di Amministrazione si venga a trovare, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione, deve darne notizia agli altri consiglieri ed astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

Nel caso di violazione dei doveri di cui sopra, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto.

Art. 17 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti,

resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Il componente l'organo monocratico o almeno un membro effettivo ed uno supplente dell'organo collegiale devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo viene nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Nella prima riunione dopo la nomina, l'organo di controllo collegiale stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 18 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'organo di controllo, in specie, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Fondazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione viene nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - OBBLIGHI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

I componenti degli organi della Fondazione si obbligano ad operare nell'esclusivo interesse della stessa e si impegnano ad osservare e far osservare il presente Statuto per la realizzazione degli scopi istituzionali.

Art. 21 - SCRITTURE CONTABILI - BILANCIO - ESERCIZIO SOCIALE

La Fondazione si dota di un adeguato sistema di rilevazione dei

movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di maggio il Consiglio di Amministrazione deve approvare il Bilancio consuntivo, qualora lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'ente è prevista la possibilità dell'utilizzo un maggior termine fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, dello statuto.

Qualora le entrate della Fondazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà della Fondazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, ultimo comma dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

La Fondazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione dell'organo di controllo e viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 22 - BILANCIO SOCIALE

La Fondazione, qualora sia previsto, redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate della Fondazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Art. 23 - REGOLAMENTI

Le norme relative all'organizzazione generale della Fondazione, al funzionamento della struttura e dei servizi, al personale docente e non docente, anche per quanto concerne gli aspetti amministrativi e di gestione sono stabiliti mediante regolamenti. In caso di modifica del presente Statuto, i regolamenti in vigore, se necessario, dovranno essere adeguati alle nuove previsioni statutarie entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 24 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione ha durata illimitata.

In caso di sopravvenuta impossibilità, per qualsiasi ragione, di raggiungere gli scopi previsti dal presente Statuto, l'estinzione della

Fondazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio stesso.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, si procederà alla liquidazione del patrimonio della Fondazione secondo gli articoli 11 e 21 delle Disposizioni attuative del Codice Civile. In tal caso, il Consiglio nomina, con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri in carica, un liquidatore scelto anche tra i Consiglieri stessi, a norma dell'articolo 11, terzo comma, delle Disposizioni attuative del Codice Civile.

Tutti i beni, mobili ed immobili ed eventuali residui attivi della Fondazione, che residuino una volta esaurita la procedura di liquidazione di cui all'articolo 15 delle Disposizioni attuative del Codice Civile, saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a Ente o Associazione religiosa del Terzo Settore operante nel territorio modenese.

Firmato: ZIRONI Alberto

FUSCO Giuliano Notaio (sigillo)